

TI_GERICHTE 52.1998.310 vom 21. Juni 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.310

FR: TI_GERICHTE 52.1998.310 du 21 juin 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.310 del 21 giugno 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweiszug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere cognitivo, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU. 4. 4.1. Gli estremi per la revoca della licenza di condurre a scopo di sanzione secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr sono dati quando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.). Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità di una imminente messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 ss.; JdT 1989 pag. 671, 1990 pag. 669; 1993 pag. 689). 4.2. I veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo (art. 10 cpv. 1 LCStr). La licenza di circolazione è rilasciata solo se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione RC (art. 11 cpv. 1 LCStr). La conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche ed alle norme di sicurezza è verificata in occasione dell'esame del tipo (=omologazione) di cui all'art. 12 LCStr; l'approvazione del tipo attesta ufficialmente non solo che il veicolo esaminato è conforme alle esigenze tecniche, ma anche che è idoneo all'uso previsto (cfr. art. 2 lett. b OATV). 4.3. Nel caso in esame il ricorrente ha circolato con una motoleggera che era stata manomessa in modo da poter raggiungere una velocità di 120 km/h. Egli ha quindi circolato con un veicolo non conforme ai criteri di omologazione fissati per i veicoli della categoria

F, che possono circolare ad una velocità massima di 45 km/h (art. 3 cpv. 1 OAC), ossia ad una velocità di gran lunga inferiore a quella massima che poteva essere raggiunta dal suo scooter. Circolando con un veicolo gravemente difforme dal certificato di omologazione, in quanto massicciamente manomesso mediante potenziamento dell'impianto motorico, il ricorrente ha creato una situazione di accresciuto pericolo per gli altri utenti della strada. Irrilevante è il fatto che non abbia concretamente messo in pericolo la sicurezza della circolazione. Gli estremi per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 16 LCStr sono dati già dal fatto che il veicolo con cui l'insorgente circolava non rispondeva più, e di gran lunga, ai criteri di omologazione fissati allo scopo di garantirne la sicurezza. Uno degli scopi dell'omologazione dei veicoli è in effetti quello di assicurare che risponda ad adeguate esigenze di sicurezza e sia idoneo all'uso previsto (cfr. consid. 4.2.). Invano allega il ricorrente che lo scooter in questione sarebbe adeguatamente equipaggiato per sopportare velocità paragonabili alle motociclette di categoria A1. La tesi liberatoria non può essere accreditata. La marca Malaguti commercializza due versioni del modello Phantom: il Phantom F-12 ed il Phantom 100 F-12. Mentre il secondo non è ammesso a circolare su suolo elvetico, il primo è stato omologato secondo i criteri fissati per la categoria F. In Svizzera non esiste un'altra motoleggera, identica per struttura e motorizzazione, ma omologata in base alle condizioni valide per i veicoli della categoria A1, in quanto capace di raggiungere velocità superiori al limite di 45 km/h prescritto per la categoria F. Non si può quindi validamente sostenere che un motociclo di quest'ultima categoria, manomesso mediante potenziamento del motore o rimozione di dispositivi volti a limitarne la velocità, risponderebbe comunque ai criteri di omologazione fissati per la categoria A1. Trattandosi nel caso del limite di velocità fissato per i veicoli della categoria F di un requisito di omologazione riconducibile ad esigenze di sicurezza, se ne deve quindi dedurre che la circolazione di un veicolo non conforme a tale requisito perfeziona comunque gli estremi di una messa in pericolo astratta. Si consideri inoltre che, a detta della casa produttrice, il modello Phantom 100 F-12 può raggiungere una velocità massima di 94 km/h. Pertanto anche tale modello non è equipaggiato per circolare a 120 km/h. Si deve infine ritenere che _____ non ha mai ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria A1. Pertanto egli ha in ogni caso messo in pericolo la circolazione, non essendo autorizzato a circolare con un motoveicolo di 125 cm³ di cilindrata. Stando così le cose, ben si giustifica l'applicazione di un provvedimento amministrativo retto dall'art. 16 cpv. 2 LCStr. Vista l'infrazione commessa dal ricorrente e la colpa a lui imputabile, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCStr, ragione per la quale va senz'altro confermata la decisione di procedere ad una revoca della licenza di condurre. 5. Resta a questo punto da esaminare se la durata del provvedimento, stabilita dalla Sezione della circolazione ed in seguito ridotta a tre mesi dal Consiglio di Stato, presti il fianco a critiche. Da quando egli ha ottenuto la licenza di condurre, egli non è mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi. La sua reputazione quale conducente è quindi integra. D'altro canto egli non può vantare una necessità professionale della licenza di condurre, essendo studente presso l'università di Lugano (DTF 123 II 572). Considerata la gravità dell'infrazione commessa e l'accresciuto pericolo cagionato agli altri utenti della strada, appare equo e proporzionato alla fattispecie ordinare la revoca della licenza di condurre per un periodo di tre mesi. Pertanto anche su questo punto la decisione del Consiglio di Stato dev'essere confermata. 6. _____ ha postulato, nel caso in cui il provvedimento di revoca si estendesse oltre la durata di un mese, che ciò valga solo per la licenza di condurre veicoli della categoria B, mentre per le altre

categorie la durata della revoca venga limitata al minimo legale, ossia un mese. La richiesta va respinta. Di regola la revoca della licenza di condurre per una determinata categoria ha per conseguenza la revoca della licenza per tutte le categorie (revoca integrale). Sono tuttavia previste due eccezioni (Schaffhauser, op. cit., n. 2002 s.): · nel caso di revoche di sicurezza per motivi medici, il provvedimento può essere limitato ad una sola categoria, se la malattia rappresenta un motivo di esclusione unicamente per tale categoria; · nel caso di revoche di ammonimento o per prevenire la commissione di reati può essere ordinata una diversa durata della revoca della licenza di condurre per le differenti categorie, se l'adozione di una revoca integrale rappresenta un provvedimento troppo rigido. La revoca differenziata presuppone che venga rispettata, in ogni caso, la durata minima prevista dalla legge. In particolare con l'adozione di tale misura si vuole tenere in debita considerazione la necessità professionale che il conducente ha della licenza di condurre. La presente fattispecie non rientra in nessuna di queste due eccezioni. In particolare, essendo il ricorrente ancora studente (cfr. ricorso 22 giugno 1998, pag. 2, cifra 2), non necessita della licenza di condurre per motivi professionali. Avuto riguardo delle particolarità del caso in esame, l'adozione di un provvedimento della durata di tre mesi non si configura come una misura troppo rigida. 7. Stante quanto procede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 10 LALCStr; 3 cpv. 1 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.